

Circolare n°: 25/2022

Oggetto: *Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza: le nuove regole dopo le recenti modifiche normative*

Sommario: Recentemente si è completato, con alcuni correttivi apportati durante l'iter di conversione in legge del Decreto Semplificazioni n. 73/2022 e dal Dlgs 83/2022, il percorso di avvio del nuovo Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Dal 15 luglio scorso è entrato definitivamente in vigore il Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Contenuto: _____

La proroga di quasi due anni dalla data originariamente prevista (15 agosto 2020), dovuta principalmente alla crisi provocata dall'emergenza pandemica, ha consentito di allineare il Codice alle modifiche introdotte in sede di attuazione della Direttiva UE 2019/1023.

Con due recenti provvedimenti (Dlgs 83/2022 e DL 73/2022, convertito nella legge Legge 4 agosto 2022, n. 122) il legislatore è intervenuto modificando ulteriormente la disciplina della crisi d'impresa prevedendo:

- La soppressione dell'istituto della composizione assistita, l'eliminazione degli indici della crisi finalizzati a rilevare eventuali squilibri di carattere economico, patrimoniale o finanziario;
- L'introduzione di nuovi parametri IVA per la segnalazione al contribuente da parte dell'agenzia delle entrate.

Con la presente circolare evidenziamo le nuove regole già in vigore dal 15 luglio scorso per l'emersione anticipata della crisi d'impresa, nonché le procedure per il suo superamento a disposizione dell'imprenditore.

Indice: _____

- P.1 _____ SEGNALAZIONE DELLA CRISI
- P.2 _____ PROCEDURE DI SUPERAMENTO DELLA CRISI

Riproduzione vietata

SEGNALAZIONE DELLA CRISI:

Preliminarmente si ricorda che **dal 16 marzo 2019**, è già in vigore il nuovo art. 2086 del Codice Civile, che prescrive l'**obbligo** per l'**imprenditore collettivo** (società di persone e di capitali) di istituire un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile** adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale.

Analogamente anche l'**imprenditore individuale** deve adottare, compatibilmente con le proprie dimensioni, misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

In questo contesto, le misure idonee e gli assetti adottati dall'imprenditore, individuale e collettivo, devono consentire di:

1. rilevare eventuali **sbilanciamenti di carattere patrimoniale o economico-finanziario**, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
2. verificare la **non sostenibilità dei debiti e l'assenza di prospettive di continuità** aziendale per i dodici mesi successivi nonché i **segnali di allarme** (di seguito esposti);
3. ricavare le informazioni necessarie a seguire **la lista di controllo particolareggiata** e ad effettuare il **test pratico** per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento disponibile sulla piattaforma <https://composizionenegoziata.camcom.it/ocriWeb/#/home>

Il **test pratico** (rappresentato in sintesi dal rapporto tra l'entità del debito che deve essere ristrutturato e l'ammontare dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio) ha come obiettivo di offrire uno strumento semplice ed intuitivo in capo all'imprenditore affinché possa comprendere il suo stato di crisi ed il proprio indebitamento, nonché verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento.

La **check list particolareggiata** per la redazione del piano di risanamento rappresenta, invece, uno strumento utile sia in fase di redazione del piano che di verifica dell'idoneità delle strategie individuate per il risanamento.

Riproduzione vietata

La checklist suddivide la redazione del **piano di risanamento** in un processo logico consequenziale composto da diverse fasi:

1. la verifica della presenza di minimi **requisiti organizzativi** quali: la presenza di competenze e risorse umane chiave, la presenza di un sistema di monitoraggio continuativo aziendale (budget di tesoreria a 6 mesi, adozione di Key performance indicators, etc..);
2. la disponibilità di una **situazione economico patrimoniale aggiornata** (bilanci infrannuali, monitoraggio e gestione del portafoglio clienti atta ad individuare l'anzianità dei crediti commerciali, prospetto di magazzino con giacenze a lenta rotazione, riconciliazione debiti erariali con certificato unico carichi tributari, e debiti bancari con Centrale dei Rischi, DURC regolare, analisi rischi latenti (cause civili, contenziosi tributari);
3. una dettagliata **analisi delle cause della crisi**, individuate in modo realistico, al fine di procedere alla definizione delle strategie di intervento;
4. una **parte quantitativa** del piano conseguente all'individuazione delle strategie che si intendono adottare e volta a determinare i **flussi finanziari**;
5. il **risanamento del debito**, confrontando il debito esistente da ristrutturare con i flussi finanziari a servizio dello stesso, individuando la tipologia delle proposte da formulare ai creditori e alle altre parti interessate.

I **segnali di allarme** che l'imprenditore deve monitorare al fine di rilevare tempestivamente situazioni di crisi sono:

- a) esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre il 50% dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- b) esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- c) esistenza di esposizioni nei confronti di banche/altri intermediari finanziari scadute da oltre 60 giorni ovvero che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, a condizione che rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
- d) esistenza di una o più esposizioni debitorie nei confronti dell'INPS/INAIL/Agenzia delle Entrate/Agenzia delle Entrate – riscossione:

Ente segnalante	Soglie critiche
INPS	Ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di importo superiore: - al 30% dei contributi dovuti nell'anno precedente e a euro 15.000 per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati; - 5.000 euro per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati (per debiti accertati dal 1/1/2022)
INAIL	Esistenza di debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore a euro 5.000 (per debiti accertati dal 15/07/2022)
AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE	Esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre 90 giorni superiori a: - Euro 100.000 per imprese individuali; - Euro 200.000 per società di persone; - Euro 500.000 per altre società (per carichi affidati dal 1/07/2022)
AGENZIA ENTRATE	Esistenza di debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla LIPE, superiore a euro 5.000 e comunque non inferiore al 10% del volume d'affari del mod. IVA relativo all'anno precedente

Tali soggetti (**creditori pubblici qualificati**), segnalano a mezzo PEC o, in mancanza, tramite raccomandata A/R, la sussistenza della situazione debitoria all'imprenditore e all'organo di controllo della società (se esistente). Nella segnalazione è contenuto l'"invito" alla presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata, al sussistere dei relativi presupposti.

La segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate è inviata:

- in ogni caso se il debito IVA risulta superiore a euro 20.000;
- contestualmente alla comunicazione di irregolarità ex art. 54-bis, DPR n. 633/72 e, comunque, non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle LIPE (in precedenza era previsto l'invio entro 60 giorni da tale termine).

L'applicazione delle nuove previsioni decorre dalle LIPE relative al secondo trimestre 2022 (in precedenza, dal primo trimestre 2022).

Esempio: nel caso di impresa con volume d'affari IVA 2021 pari a 500mila euro e un mancato versamento di 5mila euro risultante della LIPE del secondo trimestre, non è dovuta alcuna segnalazione di crisi (debito non versato è inferiore al 10% del volume IVA).

Ricordiamo che analogo obbligo di segnalazione è posto a carico **dell'organo di controllo societario**, il quale deve segnalare immediatamente all'organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi¹.

PROCEDURE DI SUPERAMENTO DELLA CRISI:

In presenza di tali segnali di crisi, l'imprenditore assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte. Il debitore, a questo punto, ha due strade:

1. verificare, tramite il test pratico disponibile sulla piattaforma <https://composizionenegoziata.camcom.it/ocriWeb/#/home>, se sussistono i presupposti per accedere alla **composizione negoziata della crisi**, e se il risanamento possa essere ragionevolmente perseguito;
2. decidere di adottare subito, o in caso di test negativo, un percorso per uno degli **strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza**.

La **composizione negoziata** è un percorso di natura stragiudiziale, concepito prevalentemente per le aziende di minori dimensioni, in presenza di determinati requisiti soggettivi e oggettivi.

L'adesione, ossia l'iniziativa di accedere alla composizione negoziata, è su base volontaria, per cui le segnalazioni dei creditori pubblici o dell'organo di controllo societario, non possono in alcun modo sostituirsi all'imprenditore.

L'intera procedura è riservata (è garantito il riserbo sulle informazioni acquisite) e gestita da un esperto in possesso di determinati requisiti professionali (iscritto negli elenchi previsti dall'art.3 DI n. 118/2021) che affianca l'imprenditore nelle trattative con i creditori al fine di individuare una soluzione della crisi.

La composizione negoziata, a norma dell'art. 23 del DLgs. 14/2019, può avere sbocchi diversi a seconda dell'esito delle trattative. Senza entrare nel dettaglio dei diversi "quadri di ristrutturazione", le parti possono, alternativamente concludere (elencazione non esaustiva):

- un accordo di ristrutturazione del debito;
- un concordato preventivo;

¹ La segnalazione contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese.

Riproduzione vietata

- una convenzione di moratoria;
- un piano attestato di risanamento;
- o, in ultima istanza, optare per la liquidazione del patrimonio (ex fallimento)².

La composizione negoziata è poi incentivata dalla possibilità di beneficiare di misure:

- **protettive e cautelari** (ad esempio: i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa);
- **premiali** (ad esempio: riduzione sanzioni e interessi tributari).

L'esito infruttuoso della composizione negoziata non determina automaticamente l'avvio di una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza né la segnalazione al PM.

Gli **strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza** sono invece misure e accordi, di natura giudiziale, volte al risanamento dell'impresa, tramite la modifica degli elementi attivi e passivi, o alla liquidazione del patrimonio.

Le procedure sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle delineate per la composizione negoziata (elencazione non esaustiva): accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti, concordato preventivo, convenzione di moratoria, e con l'aggiunta della transazione su crediti tributari e contributivi (che prevede l'omologa del Tribunale).

Il nuovo Codice richiede, pertanto, all'imprenditore di adottare un approccio preventivo alla gestione della crisi d'impresa, rendendo ancor più centrale il ruolo di strumenti di programmazione, quali il piano industriale e il budget di tesoreria, e di controllo e monitoraggio continuo.

Cordiali saluti

Studio Brunello STP SRL

Dr. Fabio Pavan

² L'imprenditore agricolo può proporre domanda di concordato minore (ex art. 74 del DLgs. 14/2019), di liquidazione controllata dei beni (art. 268 del DLgs. 14/2019), di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25- sexies del DLgs. 14/2019) e domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 57, 60 e 61 del DLgs. 14/2019.

Riproduzione vietata